

## Accordo multilaterale M 292


ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR concernente il trasporto di batterie al litio danneggiate trasportate alle condizioni approvate dall'autorità competente in base alla disposizione speciale 376

1. In deroga al capitolo 3.3 dell'ADR, le pile e le batterie al litio ionico o metallico che, in base alla disposizione speciale 376, risultano danneggiate o difettose a tal punto da non essere più conformi alle prescrizioni applicabili del Manuale delle prove e dei criteri e che, in condizioni di trasporto normali, possono smontarsi rapidamente, reagire pericolosamente, produrre una fiamma o un pericoloso sviluppo di calore o una emissione di gas o di vapori tossici, corrosivi o infiammabili, possono essere trasportate unicamente alle condizioni specificate dall'autorità competente di una Parte contraente l'ADR, la quale può anche riconoscere l'approvazione concessa dall'autorità competente di un Paese non contraente, purché conforme alle procedure applicabili secondo l'ADR, il Codice IMDG o le Istruzioni Tecniche dell'ICAO.
2. Il presente accordo, limitato al 31 dicembre 2016, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di recesso anticipato da parte di uno dei contraenti, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti l'ADR che lo hanno sottoscritto, ma non disdetto.

Berna, *5.2.2016*

Autorità svizzera competente per l'ADR:

**Ufficio federale delle strade**



Jürg Röthlisberger  
Direttore